

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/10/2021 – 30/06/2022

CIG 8862420C55

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Boschi Sant'Anna. Indirizzo: Via Piazza Sant'Anna, 37040 Boschi Sant'Anna (VR).

Recapito telefonico: 0442/99133; Fax: 0442/99268;

PEC: protocollo@pec.comune.boschisantanna.vr.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.

Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Economico-Finanziaria:
Patrizia Sartori

tel. 0442/99133; e-mail tributi@comune.boschi.santanna.vr.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto collettivo a favore degli studenti delle scuole infanzia e primaria di Boschi Sant'Anna con le modalità riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale. L'affidamento avverrà mediante procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della negoziazione MePa (R.d.O.) - **Bando MePa "Servizi", categoria "Servizi di trasporto e noleggio"** e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del del D.Lgs.n.50/2016.

2.1. CATEGORIA DEI SERVIZI.

Categoria prevalente: CPV 60130000 – 8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.

Prestazione principale: servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto collettivo.

Luogo di esecuzione: Comune di Boschi Sant'Anna e comuni vicini.

Lotti: l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio oggetto della presente procedura e da considerarsi un complesso unitario e non scindibile. Tale impostazione è ritenuta la più adeguata dal punto di vista economico, nonché la più efficiente dal punto di vista organizzativo-operativo al fine di garantire il migliore livello qualitativo del servizio erogato e il massimo soddisfacimento del bisogno effettivo degli utenti, considerata la complessità in termini di tipologia di viabilità, dislocazione dei plessi scolastici e flessibilità del servizio con particolare riferimento alle possibili modifiche di percorso dovute alla variazione degli utenti del servizio.

Non sono ammesse varianti. Non è ammesso subappalto.

2.2. NORMATIVA APPLICABILE

Il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche Codice) come integrato dalle Linee guida adottate dall'ANAC ex art. 213, comma 2 del Codice che trovano applicazione in quanto compatibili.

Tutti gli atti di gara (Determinazione a contrarre, Disciplinare di gara e relativi Allegati, Capitolato tecnico prestazionale) ivi comprese le risposte fornite dalla Stazione appaltante, secondo quanto previsto ai successivi punti del presente Disciplinare di gara, costituiscono legge speciale della presente procedura che i concorrenti dichiarano di conoscere, di aver compreso e di accettare integralmente e incondizionatamente.

2.3 PROCEDURA DI GARA

La scelta dell'affidatario sarà effettuata a seguito di esperimento di gara da tenersi con la procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice con il criterio e con aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del del D.Lgs.n.50/2016. La gara sarà espletata dal R.U.P. Patrizia Sartori.

La Stazione Appaltante si riserva di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto. Resta escluso il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, fermo restando la sola eventualità di responsabilità precontrattuale.

2.4. DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio avrà la durata dal 01.10.2021 al 30.06.2022.

2.5. IMPORTO A BASE D'ASTA– VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore totale stimato dell'appalto posto a base di gara, I.V.A. esclusa, ammonta a Euro 39.400,00 (trentanovemilaquattrocento/00). Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (zero/00).

Il servizio oggetto dell'appalto prevede la percorrenza, in media, di Km 17.000 per l'intero periodo (esclusi km vuoti da deposito) come dettagliato all'art. 5 del Capitolato speciale d'Appalto.

Tale dato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce obbligo per la Stazione appaltante. Le indicazioni del fabbisogno esposto nel presente disciplinare e nel Capitolato tecnico prestazionale sono suscettibili di eventuali variazioni, in base alla residenza degli utenti e all'andamento delle iscrizioni al servizio.

Il valore posto a base d'asta non si riferisce a parametri di prezzo/qualità messi a disposizione da Consip in quanto al momento non sono attive convenzioni in materia.

L'appalto è finanziato con disponibilità del bilancio comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

2.6 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante la piattaforma telematica Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MePa), accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (di seguito anche Portale).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

a) la previa registrazione al portale all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>, secondo le istruzioni ivi contenute;

b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art.1, comma 1 lett. s) del D.Lgs n.82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art.38, comma 2 del DPR n. 445/2000.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.2 ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e ss. del Codice.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile, possono partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Sono considerati come mezzo di prova sufficiente della non applicabilità al concorrente dei suddetti motivi di esclusione, i documenti di cui all'art. 86 del Codice.

3.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente, con abilitazione al **Bando MePa "Servizi", categoria "Servizi di trasporto e noleggio"** come riportato al precedente punto 2.7 'Piattaforma telematica', che abbia ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma telematica Acquisti in Rete PA e che intende partecipare alla gara deve possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di partecipazione di cui all'art. 83 del codice di seguito elencati:

Requisiti di ordine generale

a) insussistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento elencate all'art. 80, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g) del Codice, riferite sia all'operatore economico che ai soggetti di cui al citato art. 80, comma 3, soggetti dai/per i quali vengono fornite le rispettive singole dichiarazioni;

b) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, con riferimento ai soggetti indicati al citato art. 80, comma 3, previste dall'art. 67 del D.Lgs n.159/2011. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis. e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011;

c) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti come disciplinato al citato art. 80, comma 4 del Codice;

d) l'operatore economico o un suo subappaltatore non deve trovarsi in una delle situazioni, di cui alle lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g) h), i), l), m), comma 5, art. 80 del Codice, che integralmente si applica;

e) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs n. 165/2001 - ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria delle attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

f) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 D.L. n. 90/2014 ovvero di non essere società o ente estero per il quale in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che ne detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2007;

g) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti.

Qualora risulti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di gara, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti del presente articolo può essere escluso in qualunque momento della procedura.

In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, nonché di GEIE e di imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da **tutte** le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per l'attività di cui al presente affidamento;
- iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative;
- possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/ 2009.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2018-2019-2020), un fatturato specifico d'importo complessivo non inferiore ad € 90.000,00, escluso IVA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, nel settore di attività oggetto della presente procedura (servizio di trasporto passeggeri su strada).

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- avere espletato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), con regolare esecuzione, almeno un servizio analogo a quello di affidamento. Per servizio "analogo" si intende il contratto avente ad oggetto "servizi di trasporto scolastico" per una durata complessiva di almeno 6 mensilità;
- avere la disponibilità giuridica di uno scuolabus con data di prima immatricolazione successiva al 31.12.2011, omologato al trasporto di almeno 32 alunni della scuola dell'infanzia e primaria, oltre all'autista ed all'accompagnatore.

Il concorrente (singolo o in raggruppamento) dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la parte IV del DGUE come segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

Per i soggetti di cui all' art. 45, comma 2, lett. d) e e) del Codice, si applica quanto previsto all'art. 48 del Codice.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), le stesse sono ammesse a partecipare alla procedura in base alle modalità dettate dal presente disciplinare per le RTI nonchè secondo le modalità di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, salvo che le stesse abbiano acquisito soggettività giuridica, nel qual caso si applicheranno le norme relative alla partecipazione alla gara dei consorzi stabili.

In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

3.3. LIMITI DI PARTECIPAZIONE. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre i consorziati designati all'esecuzione del contratto non possono designare altro soggetto per l'esecuzione (cd. "cascata").

E' consentito, ai sensi dell'art. 48, comma 7 - bis, del Codice, per le ragioni indicate ai commi 17, 18, 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui

all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

E' consentita, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti) nonchè dei soggetti riuniti in contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o il contratto di rete e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art. 48 del Codice comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I Raggruppamenti, Consorzi, GEIE e le imprese aderenti al contratto di rete già costituiti devono specificare nell'offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati i quali sono tenuti a eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione.

3.4. AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico e professionale (lett. b) e c), comma 1, art. 83 del Codice), di cui al punto 3.2 del presente Disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice, che si applica integralmente. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui, per qualunque motivo venga prorogata la durata del contratto l'avvalimento si intende automaticamente esteso fino alla nuova scadenza contrattuale.

L'operatore economico è tenuto a:

- 1) dichiarare nella Parte II – Sezione C del DGUE, caricato nella procedura di RdO, l'intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti;
- 2) presentare, all'interno della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE compilato e sottoscritto con firma digitale dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezioni A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI.

L'impresa ausiliaria dovrà inoltre presentare una dichiarazione con la quale si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie cui l'operatore economico è carente per tutta la durata del contratto d'appalto e in caso di proroga anche per l'ulteriore periodo di proroga.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e l'entità, la qualità e la durata delle risorse messe a disposizione. Con ciò si intende: se e quali risorse umane, se e quali attrezzature, se e quali mezzi, se e quali risorse economiche e giuridiche e quant'altro necessario per la necessaria verifica della congruità e dell'attendibilità della prova fornita al fine di garantire la buona esecuzione dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (es. iscrizione alla CCIAA).

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del relativo contratto può essere sanata mediante soccorso istruttorio sempre che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

3.5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (*Servizi ad accesso riservato/AVCPass*) secondo le istruzioni ivi contenute.

Al fine di velocizzare le operazioni di gara si invitano i concorrenti, a titolo collaborativo, a inserire nel sistema AVCPass, sin dall'inizio della procedura di gara, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, onde consentire alla Stazione appaltante di svolgere il controllo previsto dal Codice.

In particolare,

a) la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria del fatturato specifico minimo, come indicato al precedente punto 3.2, dovrà essere fornita mediante l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli ultimi tre esercizi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

b) la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale dell'esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, come indicato al precedente punto 3.2, dovrà essere fornita ai sensi dell'art. 86 e all. XVII parte II del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

c) la comprova del requisito relativo alla disponibilità giuridica di uno scuolabus con data di prima immatricolazione successiva al 31.12.2011, omologato al trasporto di almeno 32 alunni della scuola dell'infanzia e primaria, oltre all'autista ed all'accompagnatore, dovrà essere fornita mediante presentazione di copia conforme della carta di circolazione del veicolo.

Si invitano, altresì, i concorrenti a inserire nel sistema AVCPass certificazione o attestazioni di cui si dichiara essere in possesso ai fini della presente procedura di gara.

4. DOCUMENTI E MODULISTICA

I documenti che disciplinano la procedura di gara e che ne costituiscono legge speciale sono i seguenti:

- il presente Disciplinare di gara e i relativi Allegati come indicati successivamente, contenenti le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, l'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell'appalto;
- il Capitolato tecnico prestazionale;
- le risposte fornite ai richiedenti tramite l'Area di Comunicazione del sistema MePA.

Si precisa che la modulistica di gara allegata al presente Disciplinare è costituita da:

- Allegato 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- Allegato 2) Modello di offerta economica;

I documenti sono consultabili e scaricabili dalla procedura M.E.P.A., dal sito internet del Comune di Boschi Sant'Anna www.comune.boschisantanna.vr.it. Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Presentazione della documentazione: tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); qualora vengano sottoscritte da un procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del citato D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Trova inoltre applicazione la disposizione dell'art. 80, comma 12, del Codice, ai sensi del quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che qualora ritenga siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara di cui al precedente punto 4, con **esclusione** di quelle

affidenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

In tal caso il concorrente che vi ha dato causa è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro e non oltre 7 (sette) giorni **a pena di esclusione**, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. COMUNICAZIONE-RICHIESTE DI INFORMAZIONI - CHIARIMENTI

Tutte le **comunicazioni** e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati anche ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l'apposita piattaforma telematica Acquisti in Rete PA.

Ciascuna Ditta interessata a partecipare alla procedura potrà chiedere **informazioni e/o chiarimenti** circa i contenuti della medesima presso il sistema MePA entro i termini indicati nella RdO. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l'Area di Comunicazione del sistema MePA. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni costituiscono documentazione di gara.

7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

7.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno produrre, entro l'orario e la data e secondo le indicazioni riportate nella RdO MePa, la seguente documentazione:

- Busta A - Documentazione amministrativa;
- Busta B - Offerta economica.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione degli operatori economici, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati relativi all'offerta economica in una sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'Offerta economica costituisce **causa di esclusione**.

Verranno inoltre **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7.2 VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata dalla Ditta concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile. Essa vincola la ditta per 180 giorni continuativi decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta deve avvenire **obbligatoriamente** per via telematica con firma digitale da parte del legale rappresentante della Ditta. La stessa dovrà contenere l'indicazione, sia in cifre che in lettere, del prezzo offerto e del massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'offerta espressa in lettere. Il ribasso percentuale offerto non potrà contenere l'espressione numerica di più di due decimali (numero/00).

7.3 BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

L'operatore economico deve inserire nel Portale, seguendo le istruzioni operative, la seguente documentazione:

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, in bollo, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in lingua italiana resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. da rendersi sulla base del modello allegato 1) messo a disposizione dalla Stazione appaltante e del Documento di gara unico europeo (DGUE) caricato nella procedura di RdO che dovranno essere compilati e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dovranno essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio e da quello del consorziato eventualmente indicato.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi i modelli devono essere compilati e sottoscritti con firma digitale da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, dovranno essere compilati e sottoscritti da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla L n. 33/2009, ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi del successivo comma 4-quater.

La domanda presentata da concorrenti raggruppati o consorziati o comunque riuniti, a prescindere dalla denominazione del raggruppamento, determina in ogni caso la responsabilità solidale di ciascun soggetto partecipante nei confronti della Stazione appaltante.

L'imposta di bollo pari ad euro 16,00 deve essere assolta in uno dei seguenti modi:

a) Versamento mediante modello F23 – codice tributo 456T (In tal caso alla documentazione di gara dovrà essere allegata scansione del modello attestante l'avvenuto versamento);

Per tale pagamento si invita a consultare sul sito web www.agenziaentrate.gov.it sezione cittadini/pagamenti e rimborsi/modalità di pagamento/F23/come versare.

Per la compilazione si forniscono le seguenti indicazioni:

Campo 4: dati operatore economico;

Campo 6: "Codice ufficio" indicare il codice dell'agenzia territorialmente competente per il Comune dove ha sede legale l'operatore economico;

Campo 11: "Codice tributo" 456T;

Campo 12: "Descrizione" riportare il CIG della gara;

Campo 13: "Importo" indicare l'importo dell'imposta assolta (€ 16,00);

Campi da non compilare: 7, 8, 9, 10, 14 .

b) In modo virtuale riportando sull'istanza gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;

b) COPIA DEL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE, sottoscritto digitalmente, per conoscenza e accettazione espressa, integrale e incondizionata di tutte le clausole contrattuali, dal legale rappresentante della Ditta o nel caso di raggruppamenti, consorzi ecc. nelle modalità di cui al precedente punto a);

c) GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, per un importo pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo posto a base d'asta al netto dell'IVA e pari a complessivi **€ 788,00** (settecentottantaotto/00) da rendersi, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione da costituirsi con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

In particolare la fideiussione, sia essa bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 dovrà essere conforme a quanto espressamente previsto al citato art. 93.

In caso di presentazione della garanzia con modalità diverse dalla fideiussione dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Boschi Sant'Anna.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita con le modalità previste dall'art. 93, comma 9, del Codice.

La garanzia sarà automaticamente incamerata dalla Stazione appaltante in caso di:

- mancata produzione, da parte della Ditta aggiudicataria in via provvisoria, della documentazione richiesta successivamente alla gara nei termini indicati dalla Stazione appaltante;
- mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia della Ditta aggiudicataria nei termini previsti;
- dichiarazioni mendaci riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e/o riguardo alla insussistenza di uno o più limiti di partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare di gara;
- mancata costituzione della garanzia definitiva, come prevista al successivo punto 10 del presente Disciplinare.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo.

d) (eventuale) CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in originale o in copia di cui all'art. 89 del Codice.

e) (eventuale) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, nel caso di partecipazione alla gara di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett f) del Codice;

f) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

g) Scansione modello F23 di assolvimento imposta di bollo (se non assolta in modo virtuale);

7.4 BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere la migliore offerta economica presentata dal concorrente espressa in Euro, con indicazione dei costi della sicurezza nonché dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata secondo il modello allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato 2).

L'offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta con firma digitale dai seguenti soggetti:

- dal legale rappresentante della Ditta concorrente oppure, nel caso di RTI, Consorzio e GEIE già costituiti o di imprese riunite nel contratto di rete munite di organo comune con potere di rappresentanza, dal legale rappresentante della ditta designata quale capogruppo;
- nel caso di RTI o di Consorzi (ex art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice), GEIE ed imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi.

La medesima regola si applica nel caso di imprese riunite nel contratto di rete prive di organo comune o il cui organo comune sia privo del potere di rappresentanza.

In tal caso l'offerta deve contenere anche l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nell'ambito dell'offerta, dovranno essere specificate, le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

L'offerta economica non potrà essere limitata, condizionata o parziale, effettuata per posta elettronica o in qualsivoglia forma diversa da quella prevista dal presente disciplinare. Inoltre non sono ammesse offerte plurime, alternative e con riserve così come non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta. Tutti gli elementi migliorativi offerti devono essere compresi nel prezzo offerto.

L'offerta economica si intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, a esclusione dell'IVA ai sensi di legge.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto per motivi di interesse pubblico, o di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

8.1. Criterio di aggiudicazione

L'offerta presentata verrà selezionata con il criterio con del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del del D.Lgs.n.50/2016, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi del successivo art. 97.

8.2 SVINCOLO DELL'OFFERTA

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, le Ditte concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata avanzando apposita comunicazione formale alla Stazione appaltante.

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La gara si svolgerà in seduta pubblica secondo il calendario indicato nella RDO caricata in MEPA.

La gara sarà espletata dal R.U.P. Patrizia Sartori.

Si precisa che a ciascuna seduta pubblica ogni operatore economico può assistere anche a distanza collegandosi al Portale e seguire telematicamente l'avanzamento della procedura di valutazione delle offerte, attraverso la visione degli stati delle varie buste.

Il R.U.P. procederà quindi:

- a) a verificare la data e l'ora di arrivo delle offerte presentate dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi; le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente disciplinare saranno dichiarate inammissibili e se ne darà conto nel Verbale di gara;
- b) a verificare la presenza delle Buste amministrative ed economiche;
- c) all'apertura della Busta amministrativa (RdO di qualifica), contenenti la documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente;
- d) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- e) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, il R.U.P. dispone l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio e chiude la seduta, aggiornando la stessa ad una nuova data in cui verranno formalizzati gli esiti del soccorso istruttorio.

Nel corso della stessa seduta il R.U.P. fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal R.U.P. che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta con pec-mail.

E facoltà del R.U.P. non procedere alla sospensione della gara qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il R.U.P. darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva, il R.U.P., provvederà all'apertura delle offerte economiche, procedendo quindi:

- all'apertura dell'offerta economica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione del modulo offerta economica, contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura dell'offerta in ribasso di ciascun concorrente.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il R.U.P. procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata anche alla presenza di ulteriore funzionario della Stazione appaltante.

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia il Presidente procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 - Codice, come meglio indicato nel successivo paragrafo del presente bando.

La stazione appaltante si riserva di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.

Verifica anomalia delle offerte. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Rup, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Rup richiede per iscritto, attraverso l'area messaggi del Portale, all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il Rup, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti.

Il Rup esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

10. CAUZIONE DEFINITIVA - COPERTURE ASSICURATIVE - SUBAPPALTO

A. Cauzione definitiva: La Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art. 103 del Codice a prestare idonea cauazione definitiva, da rendersi sotto forma di cauazione o di fideiussione a scelta dell'offerente, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa) con le modalità dettate dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal successivo contratto.

La garanzia copre gli eventuali inadempimenti contrattuali della Ditta e potrà essere escussa dal Comune nei casi e con le modalità contrattualmente previsti. Potrà essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione appaltante dovesse patire in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 (quindici) giorni. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del Codice.

B. Coperture Assicurative: La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative come previsto nel Capitolato tecnico prestazionale.

C. Subappalto: non è ammesso subappalto.

11. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a presentare i seguenti documenti:

- 1) dati necessari per la richiesta da parte della Stazione appaltante del D.U.R.C.;
- 2) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice nella misura del 10% dell'importo contrattuale;
- 3) eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica (nel caso di R.T.I.);
- 4) polizza assicurativa così come prevista nel Capitolato speciale d'appalto.

Si richiama la vigenza del D.P.R. 62/2013, art. 2, che prevede l'applicazione, per quanto compatibile, del codice di comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Boschi Sant'Anna, approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 3 del 30.01.2014, rilevabile sul sito internet del Comune di Boschi Sant'Anna.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La stazione appaltante informa che tratterà i dati personali forniti dai concorrenti in conformità a quanto previsto in tema dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal codice in materia di protezione dei dati personale (DPR n. 196/2003) esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento della procedura di gara, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto d'appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti.

I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonché ad altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore.

Il Comune di Boschi Sant'Anna richiede ai partecipanti di essere conformi a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (DPR n. 193/2003) e in particolare che gli stessi abbiano messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Con la partecipazione al presente bando, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la nomina a Responsabile al trattamento dei dati personali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento è il Comune di Boschi Sant'Anna, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Boschi Sant'Anna, Via Piazza Sant'Anna, 31.

13. ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante comunicherà l'esito della gara a tutti i concorrenti, garantendo una tempestiva informazione circa le motivazioni delle eventuali esclusioni dichiarate nel corso della procedura, e procederà alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato.

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito, in capo all'aggiudicatario, delle verifiche relative alla documentazione prevista dalla normativa vigente, con riferimento in particolare alla normativa antimafia e alla verifica dell'assenza delle cause ostative di cui al presente Disciplinare di gara.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante procederà ad aggiudicare la gara al secondo classificato, sempre che le verifiche sul possesso dei requisiti diano esito positivo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-Patrizia Sartori-